



Comune di Casalromano

Provincia di Mantova

**DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE
N. 41 del 28-11-2024**

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di Prima CONVOCAZIONE – seduta Pubblica

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE**

L'anno duemilaventiquattro, addì ventotto, del mese di novembre, alle ore 19:00, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti/Assenti
Bonsignore Luca	Sindaco	Presente
Sciena Mauro	Consigliere	Presente
Brentonico Roberto	Consigliere	Presente
Balzani Alessandro	Consigliere	Presente
Piva Luca	Consigliere	Presente
Solazzi Contessa Stefano	Consigliere	Presente
Trestini Elena	Consigliere	Presente
Palmeri Mattia	Consigliere	Presente
Bandera Roberto	Consigliere	Presente
Arienti Lucia	Consigliere	Presente
Brignani Romina	Consigliere	Presente
		Presenti 11 Assenti 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale **Dott.ssa Graziella Scibilia** il quale provvede alla redazione del presente verbale

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Luca Bonsignore** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP) e, in particolare, l'art. 20 il quale recita:

“1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;*

Atteso che:

- la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre di ogni anno;

Considerato che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Richiamato il precedente atto di ricognizione delle società partecipate, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 19/12/2023 con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2022;

Richiamati inoltre:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 21/12/2017 di individuazione dei componenti del "gruppo amministrazione pubblica" e "del gruppo bilancio consolidato", la cui composizione è rimasta immutata;
- l'articolo 232 comma 2 del TUEL, come modificato da ultimo dall'articolo 57 del D.L. 124/2019 convertito nella Legge 157/2019, il quale prevede che gli Enti con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale e, di conseguenza, non redigere il bilancio consolidato;

Considerato che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i

presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Considerato che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale comunale e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Richiamati:

- il D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n°33 del 14/03/2013 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n°118/2011, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge n°42/2009 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*;
- la deliberazione della G.C. n° 13 del 07/03/2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione-PIAO 2024/2026, redatto in forma semplificata (per gli Enti con meno di 50 dipendenti), costituito dalle seguenti Sezioni:
 - o Sezione 1 – Scheda Anagrafica e analisi del contesto esterno e interno
 - o Sezione 2.3 – Rischi corruttivi e trasparenza, che comprende il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) 2024/2026
 - o Sezione 3 – Organizzazione e capitale umano, che comprende il Piano delle azioni positive (PAP) 2024/2026 (Sottosezione 3.1.1) ed il Piano triennale del fabbisogno del personale 2024/2026 (Sottosezione 3.3) aggiornato da ultimo con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 27/08/2024;
- la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”*;
- il vigente Regolamento di contabilità dell'ente;

Richiamate, altresì:

- la delibera di Giunta Comunale n. 37 in data 11/07/2024 con cui è stato deliberato il Documento Unico di Programmazione 2025-2027 che, ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, è stato depositato agli atti e pubblicato in data 19/07/2024;
- la delibera di Consiglio Comunale n° 39 di questa stessa seduta, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: *“ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267: APPROVAZIONE NOTA AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2025-2027.”*;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 19/12/2023 con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 16/11/2023, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il PEG 2024/2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale N. 40 di questa stessa seduta, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: *“APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027, DEL PIANO DEGLI INDICATORI, DELLA NOTA INTEGRATIVA E RELATIVI ALLEGATI (BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL D.LGS. 118/2011).”*;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. n°267/2000 - T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL., come ora modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del D.L. n.174 del 10 ottobre 2012, conv. in L. n. 213/2012.

Con la seguente votazione, espressa in forma palese dai n. 10 Consiglieri presenti e dal Sindaco:
favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti nessuno

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. **Di approvare** la ricognizione **al 31 dicembre 2023** delle società in cui il Comune di Casalromano detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'**allegato B**), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. **Di prendere atto** che la ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione;
4. **Di trasmettere** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
5. **Di comunicare** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20, comma 3, del T.U.S.P. al MEF ed alla Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale della Lombardia;
6. **Di pubblicare** sul sito internet istituzionale la presente deliberazione nella sezione "Amministrazione trasparente";
7. **Di dichiarare**, con separata votazione unanime favorevole, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D. Lgs. n. 267/2000, al fine di dare seguito agli adempimenti previsti dalla normativa suesposta.

=====

Allegati:

- *Allegato A) "Analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il Comune detiene partecipazioni dirette e indirette"*
- *Allegato B) "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche - Relazione Tecnica"*
- *Allegato C) "Parere Revisore"*

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 del D.LGS. 267/2000

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19
AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Data 21-11-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to dott.ssa Cristina Giudici

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Data 21-11-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to dott.ssa Cristina Giudici

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO - PRESIDENTE

F.to Dott. Luca Bonsignore

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Graziella Scibilia

N 501 Reg. pubblicazioni

Si certifica che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 05-12-2024 all'Albo Pretorio informatico di questo Comune ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.to Santina Ponzoni

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 - del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. N. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Graziella Scibilia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio informatico di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 05-12-2024 senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del comma 3° dell'art. 134 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267/2000, in data 16-12-2024

Lì,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.to Santina Ponzoni

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 05-12-2024

IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.to Santina Ponzoni